

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio figurativo contenente l'elemento verbale «W E» — Domanda di registrazione n. 10 763 795

Procedimento dinanzi all'UAMI: un procedimento di opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 4 agosto 2014 nel procedimento R 2305/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario presentata dalla ricorrente;
- condannare l'UAMI e la controinteressata alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Regno del Belgio/Commissione

(Causa T-721/14)

(2014/C 431/66)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti, assistiti da P. Vlaemminck e B. Van Vooren, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la raccomandazione della Commissione 2014/478/EU, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione del principio di attribuzione delle competenze, di cui all'articolo 5 TUE, poiché non sarebbe stata menzionata la sostanziale base giuridica dei Trattati che autorizza la Commissione ad adottare la misura impugnata.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio delle competenze di attribuzione, dal momento che i Trattati non autorizzerebbero la Commissione ad adottare nel settore del gioco d'azzardo uno strumento con effetto di armonizzazione.

3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'equilibrio istituzionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE, poiché la Commissione si sarebbe discostata dalle conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sul quadro relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'Unione europea (documento 16884/10).
4. Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE rispetto agli Stati membri.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE e 288 e 289 TFUE, dal momento che la misura impugnata costituirebbe di fatto una direttiva nascosta. Il ricorrente deduce altresì una violazione dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dato che la Commissione non si sarebbe servita di una legge al fine di limitare la libertà di espressione e la libertà di informazione sancite all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

Ricorso proposto il 14 ottobre 2014 — Aalberts Industries/Commissione e Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-725/14)

(2014/C 431/67)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Aalberts Industries NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Wesseling en M. Tuurenhout, avvocati)

Convenuta: Commissione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia o dalla Commissione europea, a risarcire il danno materiale e il danno non patrimoniale subiti in conseguenza della violazione dei suoi diritti e consistenti in EUR 1 041 863, a titolo di danno materiale, e in EUR 5 040 000, a titolo di danno non patrimoniale, o in altro importo che il Tribunale stabilisca ex aequo et bono, entrambi maggiorati da interessi di mora per il periodo che intercorre tra il 13 gennaio 2010 e la data della pronuncia sul presente ricorso, al tasso di interesse fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento vigente per il periodo considerato, maggiorato di due punti percentuali, o al tasso che il Tribunale fissi secondo equità;
- condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia o dalla Commissione europea, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto alla trattazione della sua causa entro un termine ragionevole nel procedimento T-385/06, Aalberts Industries/Commissione, avviato dalla ricorrente contro la decisione C(2006) 4180 della Commissione, del 20 settembre 2006, riguardante un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Fittingen).

La ricorrente fa valere che per il procedimento sono occorsi 4 anni e 3 mesi mentre la trattazione del suo ricorso ad opera del Tribunale, in considerazione di tutte le circostanze del caso, non sarebbe dovuta durare più di 3 anni. A parere della ricorrente, il Tribunale ha agito in contrasto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta, che impone agli organi giurisdizionali dell'Unione l'obbligo di giudicare entro un termine ragionevole le cause portate dinanzi ad essi, e con l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, che conferisce ai singoli il diritto a che le loro cause siano trattate entro un termine ragionevole.

La ricorrente ha subito un danno materiale reale e certo in conseguenza del fatto che il Tribunale non si è pronunciato sul suo ricorso entro un periodo di 3 anni. Tale danno consiste nelle spese che essa ha dovuto affrontare per il rifinanziamento della garanzia bancaria dopo che la trattazione del suo ricorso è durata più di 3 anni.